

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

TITOLO: Decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante “*Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale*”.

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della giustizia e Ministero delle imprese e del made in Italy.

Referenti ATN:

- Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy - **Capo I** (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4
- Ufficio legislativo del Ministero della giustizia; **Capo II** (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Gli interventi normativi in esame sono necessari per l'attuazione del programma di Governo. Infatti, l'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale. Per tale motivo, si rendono indifferibili interventi volti a garantire a tali tipologie di produzioni un quadro di possibili interventi finalizzati a far fronte alle specificità del modo di manifestarsi della crisi internazionale nei loro riguardi e coerenti con la speciale importanza di tali produzioni in relazione all'interesse pubblico nazionale. In questa prospettiva, risulta urgente intervenire sia per salvaguardare determinati contesti industriali di rilievo strategico nazionale che, a causa del caro energia, si trovano in situazione di carenza di liquidità, sia per fornire allo Stato strumenti più rapidi per intervenire, laddove la gestione di tali imprese dovesse ritenersi disfunzionale rispetto all'interesse nazionale, specialmente in una fase in cui il contesto internazionale richiede particolare rapidità al fine di consentire la permanenza e competitività nel mercato.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento normativo, con riferimento alle disposizioni di cui al **Capo II**, persegue l'obiettivo di dettare una disciplina che regolamenti a regime, con norme di portata generale, l'interferenza tra l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'esercizio della giurisdizione penale. In passato la gestione di questa problematica era stata dimessa ad interventi individuali che avevano sollevato, anche per questo motivo, gravi problematiche, fino a giungere all'attenzione della Corte costituzionale. L'urgenza dell'intervento deriva, invece, dalla constatazione che nell'attuale situazione di crisi internazionale, che interessa in particolare il settore energetico, sono destinati ad aumentare i casi in cui si realizza un'interferenza tra l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'esercizio della giurisdizione penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti norme:

- decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante "Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento";
- decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza";
- decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274"
- decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante "Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94".

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento normativo si innesta in via principale, mediante novella, sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (art. 5), sul decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 6), ma contiene anche una disposizione autonoma in materia di responsabilità penale (art. 7), oltre che una norma transitoria (art. 8).

In particolare:

A) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

a) in relazione all'applicazione di misure interdittive:

- l'art. 15 vigente pur prevedendo casi di esclusione dell'applicazione delle misure interdittive in ragione dell'attività svolta, non prevede tra essi il caso in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale;

- l'art. 17 vigente, pur prevedendo casi di esclusione dell'applicazione delle misure interdittive in cui in presenza di interventi riparatori, non prevede che le sanzioni interdittive non siano applicabili quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, malgrado l'ente abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; né prevede la norma vigente che il modello organizzativo sia da considerare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

- l'art. 45 vigente pur prevedendo che in alcuni casi, malgrado l'applicazione cautelare di una misura interdittiva, il giudice nomini un commissario giudiziale per gestire l'attività, non prevede analoga possibilità quando l'ente eserciti un'attività di interesse strategico nazionale.

b) in relazione al sequestro adottato nell'ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 53 vigente non prevede l'applicazione delle norme in materia di sequestro dettate dall'art. 104-bis delle norme di attuazione al c.p.p., con particolare riferimento ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, introdotti dallo stesso decreto legge in esame, per consentire, in presenza di alcuni presupposti, la prosecuzione dell'attività.

B) rispetto al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'art. art. 104-bis, pur prevedendo alcuni casi in cui, in pendenza di un sequestro, l'attività può essere proseguita, non detta alcuna disciplina relativa alla gestione, in pendenza di un sequestro, di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale.

C) l'ordinamento attuale non prevede alcuna specifica causa di non punibilità per il caso in cui un soggetto amministri un bene in conseguenza di provvedimenti che impongono la prosecuzione dell'attività in ragione dell'interesse strategico nazionale alla prosecuzione, mentre una previsione analoga (dettata dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20) era in vigore, in relazione ad un caso specifico (cd ILVA), solo per le condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

L'articolo 1 concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia s.p.a., e specificatamente, all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5. La disposizione, della quale è confermato il carattere meramente facultizzante (Invitalia è autorizzata) e non obbligatorio, innova su due punti quella sostituita: a) consente che l'investimento sia effettuato anche in pendenza di provvedimenti di sequestro o confisca; b) elimina il riferimento ai « diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale », concentrando le possibilità di intervento, oltre che nell'incremento del capitale sociale, nel finanziamento soci in conto aumento di capitale, specificando che quest'ultimo debba avvenire secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, e debba essere convertibile in aumento di capitale sociale su richiesta di Invitalia.

L'articolo 2, invece, prevede che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, non quotate, in cui il socio pubblico detenga oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003 possa avvenire, non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

Con l'articolo 3 invece si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza» e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. È prevista la subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) dell'articolo 47 suindicato, alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Infine, si scoraggiano le proroghe subordinando il 15% del compenso "al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga".

Infine, l'articolo 4 del presente provvedimento modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente i compensi degli amministratori giudiziari. Specificatamente, è previsto che il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

La proposta normativa incide nei termini indicati al punto 2):

- sugli artt. 15, 17, 45 e 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

- sull'art. 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- sull'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

In particolare, in termini positivi:

A) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'intervento in esame:

a) in relazione all'applicazione di misure interdittive:

- aggiunge tra i casi di esclusione dell'applicazione, l'ipotesi in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, per cui lo si è previsto;

- prevede che le sanzioni interdittive non siano applicabili quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; specifica, inoltre, che il modello organizzativo sia da considerare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;

- prevede che in sede di applicazione cautelare il giudice debba nominare un commissario giudiziale per gestire l'attività quando l'ente eserciti un'attività di interesse strategico nazionale;

b) in relazione al sequestro adottato nell'ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'intervento prevede l'applicazione delle norme in materia di sequestro dell'art. 104-bis delle norme di attuazione al c.p.p., con particolare riferimento ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, introdotti dallo stesso decreto legge in esame.

B) rispetto al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, l'intervento sull'art. art. 104-bis comporta l'introduzione di una disciplina specifica relativa alla gestione, in pendenza di un sequestro, di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, imponendo all'autorità giudiziaria di farsi carico dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale sottoposte a sequestro.

C) rispetto alla disposizione autonoma in materia di responsabilità penale, con l'intervento in esame è espressamente introdotta e disciplinata una specifica causa di non punibilità destinata ad operare a regime per il caso in cui un soggetto amministri un bene in conseguenza di provvedimenti che impongono la prosecuzione dell'attività in ragione dell'interesse strategico nazionale alla prosecuzione, mentre è espressamente riattiva, in via transitoria, la precedente disposizione destinata ad operare nel solo caso specifico cd ILVA.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in particolare con gli articoli 97 e 81 della Costituzione.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento, con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II, non confligge con precetti costituzionali, ma, anzi, li attua in relazione a quanto segnalata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2018, la quale ha

stabilito che: “non può [...]ritenersi astrattamente precluso al legislatore di intervenire per salvaguardare la continuità produttiva in settori strategici per l’economia nazionale e per garantire i correlati livelli di occupazione, prevedendo che sequestri preventivi disposti dall’autorità giudiziaria nel corso di processi penali non impediscano la prosecuzione dell’attività d’impresa; ma ciò può farsi solo attraverso un ragionevole ed equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. Per essere tale, il bilanciamento deve essere condotto senza consentire «l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sent. n. 85 del 2013). Il bilanciamento deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati (sentenze n. 63 del 2016 e n. 264 del 2012)”.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

L’intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118, primo comma, della Costituzione.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Le disposizioni contenute nell’intervento esaminato (con riferimento alle disposizioni di cui al Capo II) sono compatibili e rispettano i principi di cui all’articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L’intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, anzi, come detto, danno attuazione ai precetti elaborati con la sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018. Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non risultano indicazioni giurisprudenziali né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, per modificare le seguenti norme:

- Articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5;
- Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
- Articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
- Articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Si è fatto principale ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate e riassunte anche in sub. 2 della Parte I, proprio in ragione dell'esigenza di dare veste di norme ordinarie, a regime, alle previsioni introdotte.

In particolare:

A) rispetto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231:

a) in relazione all'applicazione di misure interdittive:

- si è interpolato l'art. 15 per aggiungere tra i casi di esclusione dell'applicazione il caso in cui l'ente gestisca stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, per cui lo si è previsto;
- si è interpolato l'art. 17 al fine di prevedere che le sanzioni interdittive non siano applicabili quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; specificando che il modello organizzativo sia da considerare idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi;
- si è interpolato l'art. 45 al fine di prevedere che in sede di applicazione cautelare il giudice debba nominare un commissario giudiziale per gestire l'attività quando l'ente eserciti un'attività di interesse strategico nazionale;

b) si è interpolato l'art. 53 al fine di prevedere, anche in relazione al sequestro adottato nell'ambito del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'applicazione delle norme in materia di sequestro dell'art. 104-bis delle norme di attuazione al c.p.p., con particolare riferimento ai commi 1-bis.1 e 1-bis.2, introdotti dallo stesso decreto legge in esame.

B) rispetto al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, si è modificato l'art. art. 104-bis per dettare una disciplina specifica e di dettaglio relativa alla gestione, in pendenza di un sequestro, di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, imponendo all'autorità giudiziaria di farsi carico dell'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale sottoposte a sequestro.

In relazione all'introduzione di norme autonome in materia di responsabilità penale, si è espressamente introdotta e disciplinata una specifica causa di non punibilità destinata ad operare a regime per il caso in cui un soggetto amministri un bene in conseguenza di provvedimenti che impongono la prosecuzione dell'attività in ragione dell'interesse strategico nazionale alla prosecuzione, mentre si è espressamente riattivata, in via transitoria, la precedente disposizione destinata ad operare nel solo caso specifico cd ILVA.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

L'art. 8, nel momento in cui è stata dettata una disciplina sistematica, a regime, della interferenza tra l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale e l'esercizio della giurisdizione penale, recupera (eliminando il limite temporale in origine previsto), le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, con una previsione di portata transitoria, che pone come limite temporale quello di efficacia del Piano Ambientale di cui allo stesso articolo 2, comma 6.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono norme di delega aperte relative alla medesima materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede successivi interventi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

- **Capo I (Disposizioni relative al settore siderurgico) articoli 1, 2, 3 e 4**

L'intervento normativo in esame non ha richiesto l'utilizzo di dati statistici. Non sussistono necessità di commissionare apposite elaborazioni statistiche.

- **Capo II (Disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti di interesse strategico nazionali) articoli 5, 6, 7 e 8.**

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero può disporre autonomamente dei dati necessari, anche nella veste di amministrazione vigilante sugli ordini professionali.
